



**Guardia di Finanza**  
**QUARTIER GENERALE**  
Ufficio Amministrazione

**ATTO AUTORIZZATIVO NR. 1318 DEL 16/05/2019**

**OGGETTO:** Gara sotto soglia ex art. 36 del D. Lgs. nr. 50/2016 mediante il MePA, per la fornitura di berretti basco grigio scuro destinata al personale della Guardia di Finanza impiegato in servizio.

C.I.G.: 7842133CDD.

**Provvedimento di esclusione di concorrente.**

**IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE**

**VISTI:**

- il R.D. del 18.11.1923 n. 2440;
- il R.D. 23.5.1924, n. 827;
- il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n.181;
- la Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33;
- il Decreto Legislativo nr. 50/2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO**

il contenuto del Disciplinare di gara, che al punto 6.1 ha previsto l'obbligo, a pena di esclusione, del possesso da parte delle concorrenti entro il termine di presentazione delle offerte, del codice ATECO 14 (quale macroarea) risultante dalla visura della CCIAA ovvero da certificazione dell'Agenzia delle Entrate, riconducibile all'attività esercitata in forma **esclusivamente prevalente** di “*Confezione di articoli di abbigliamento*”;

**CONSIDERATO**

che dall'esame della documentazione amministrativa prodotta dalla società LARIPLAST s.r.l. unipersonale di Cornedo Vicentino (VI), è emerso che la stessa, pur detenendo il prefato codice ATECO, non ne dispone quale attività prevalente come prevede invece, tassativamente, la *lex specialis*;

**TENUTO CONTO**

che a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio – ex art. 83, 9° comma del D. Lgs. nr. 50/2016 – la LARIPLAST S.r.l., con comunicato esposto sul MePA, ha confermato di non possedere il requisito quale attività prevalente evidenziando, nel contempo, la mancanza di valore legale ma semplicemente statistico del suddetto codice ATECO;

**TENUTO CONTO** che in riscontro alle doglianze espresse dalla società, questa Stazione appaltante ha preliminarmente risposto, sempre tramite il portale MePA che la motivazione che ha indotto ad indicare l'obbligo di possesso del suddetto codice ATECO promana dall'esigenza di rispettare i criteri indicati nell'art. 83 del D. Lgs. nr. 50/2016. In particolare, il comma 1, lett. a) prevede il possesso di "requisiti di idoneità professionale" la cui sussistenza, ai sensi del successivo comma 3, si considera assolta verificando le risultanze dell'iscrizione alla CCIAA.

La *ratio* di tale scelta è stata, pertanto, quella di inserire, tra i requisiti professionali minimi partecipativi un dato oggettivo costituito dal codice ATECO dell'attività prevalente;

**TENUTO CONTO** che tale orientamento è supportato da un'autorevole giurisprudenza consolidatasi nel tempo ed è ulteriormente rafforzato da quella che rappresenta la vera e completa natura del prefato codice (in tale ottica, veggasi **Consiglio di Stato – Sezione IV, con la Sentenza nr. 5729/2013** che, sul tema, ha affermato che occorre non sottovalutare le conseguenze connesse alle informazioni sull'attività economica esercitata denunciata al Registro delle Imprese in quanto l'attività inerente all'appalto deve essere intesa come "attività prevalente" svolta dalla società, ai fini dell'assolvimento del possesso del requisito di idoneità professionale previsto dal Codice degli appalti pubblici);

**TENUTO CONTO** altresì, che tale concetto è stato ripreso ed ampliato sempre dal **Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), con la Sentenza nr. 1902/2018**, secondo cui *"ciò che rileva ai fini della partecipazione alla gara è l'attività specifica svolta dall'impresa, in quanto l'indicazione tra i requisiti di partecipazione di una specifica attività è finalizzata a selezionare imprese che abbiano esperienza nel settore interessato: in caso contrario, sarebbe richiesta la mera iscrizione alla CCIAA e non l'iscrizione per una determinata attività (Cons. Stato, Sez.IV 02/12/2013, nr. 5729; 27/01/2015, nr. 343).*

*Rileva, inoltre, la sola attività prevalente, in concreto espletata e documentata dall'iscrizione presso la Camera di Commercio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28/12/2011, nr. 6968; Cons. Stato, Sez. IV, 27/01/2015, nr. 343)";*

**RITENUTO** inoltre, che il codice ATECO rileva anche sul piano tributario, in quanto l'obbligo di comunicazione dell'attività prevalente all'Agenzia delle Entrate discende, infatti, dall'art. 35 del D.P.R. nr. 633/1972 (cd. Decreto I.V.A.) che prevede, in sintesi, che la predetta denuncia debba essere fatta in occasione dell'inizio, variazione e cessazione attività, mediante il mod. AA7 (La scelta dell'attività prevalente da indicare ha, infatti, avuto valenza fino al 31/12/2018 ai fini della determinazione dei parametri per gli studi di settore, ai fini applicativi di un corretto strumento accertativo presuntivo dagli organi di controllo tributario e fiscale e, successivamente, ai fini di una corretta applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ISA recentemente introdotti al posto degli studi di settore);

## **DETERMINA**

per le ragioni esposte in narrativa, l'esclusione, della **LARIPLAST S.r.l. Unipersonale di Cornedo Vicentino (VI)**, Via Monte Ortigara, 95 – 36073 – partita IVA e codice fiscale: 02051330245;

## **ATTESTA**

che all'interessata sarà data formale comunicazione dell'esclusione ai sensi dell'art. 76, 5° comma, lett. b) del D. Lgs. nr. 50/2016, mediante notifica del presente provvedimento;

## **AVVISA**

che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla pubblicazione della presente Determina sul profilo web del committente e che, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D. Lgs. nr. 104/2010 (codice del Processo Amministrativo) il provvedimento di esclusione va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica all'interessato, per effetto del suddetto art. 76.

f.to IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE  
(Col. t.SFP Michele Pallini)